Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma — Venerdì, 17 dicembre — Numero 297

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a)* della tariffa (allegato *A)* del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M.** *il Re, in udienza del 7 novembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 195.000 occorrenti ai Ministeri dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura.*

SIRE!

È stata segnalata al Governo della Maestà Vostra la difficoltà, per il Regio Istituto dei sordo-muti in Milano, di provvedere alle necessità della propria amministrazione col concorso dell'assegno stanziato nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. A colmare pertanto il *deficit* presunto nel bilancio dello stesso Istituto pel corrente anno, si rende necessario che il detto assegno venga elevato a L. 95.000.

In considerazione, inoltre, dei pratici risultati che possono attendersi dall'inizio e dallo svolgimento di un'attiva propaganda in favore dell'intensificazione di colture alimentari nel Regno, il Governo della Maestà Vostra ha ritenuto di disporre l'assegnazione nel bilancio del Ministero di agricoltura di una somma di L. 100.000.

Per entrambe queste provvidenze il Consiglio dei ministri, nell'intento di sollecitarne l'esecuzione, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, di attingere, al fondo di riserva per le spese impreviste, la complessiva somma di L. 195.000.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento del quale si tratta.

Il numero 1745 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.194.110, rimane disponibile la somma di L. 805.890;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 23ª prelevazione nella somma di lire centonovantacinquemila (L. 195,000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 73. Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento degli Istituti governativi, ecc.	95,000 —

Ministero dell'agricoltura.

Cap. n. 83-VIII (di nuova istituzione). Spese, esclusi i compensi di lavori straordinari, per la propaganda a favore dell'intensificazione delle colture alimentari	100,000 —
	195,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 7 novembre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 35.000 occorrenti ai Ministeri delle finanze e dell'agricoltura.

SIRE!

Per sopperire a talune necessità manifestatesi presso i Ministeri delle finanze e dell'agricoltura, quali la fornitura di sostanze atte alla formazione dei denaturanti dello spirito, che l'Amministrazione finanziaria somministra a sua volta agli industriali per gli usi della loro produzione, e il pagamento di spese occorrenti per il ricevimento dei delegati dell'assemblea generale dell'Istituto internazionale di agricoltura, il Consiglio dei ministri, attesa la natura del bisogno e l'urgenza di provvedervi, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale, di prelevare, dal fondo di riserva per le spese impreviste, la complessiva somma di L. 35,000 che è da ripartirsi fra i bilanci degli anzidetti Ministeri nella misura dall'annesso decreto stabilita.

Premesso tale cenno illustrativo, il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema del decreto che autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

Il numero 1746 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.599.110, rimane disponibile la somma di L. 400.890;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di lire trentacinquemila (L. 35.000) da portarsi in aumento ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 141. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale, ecc. . +	20,000 —

Ministero di agricoltura.

Cap. n. 18. Spese casuali . . . . +	15,000 —
	35,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1207 che regola

lo stato giuridico ed economico del personale del Regio ufficio geologico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 18 del R. decreto 29 luglio 1920, n. 1207 è sostituito il seguente:

« Avvenuta che sia l'opzione di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 10 marzo 1920, se risultasse vacante il posto di direttore, il R. Comitato geologico esaminerà se fra gli ingegneri capi del Real corpo delle miniere che optarono per il R. ufficio geologico, siavi alcuno meritevole di essere promosso a detto posto. Nel caso affermativo si farà luogo alla promozione colle norme stabilite dall'art. 3.

Per i posti di geologo capo eventualmente vacanti dopo l'opzione di cui al decreto 10 marzo 1920 sarà bandito un concorso per titoli fra gli ingegneri del Real corpo delle miniere che optarono per il R. ufficio geologico e che abbiano i requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 5. La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita come all'art. 2.

I posti di direttore, di geologo capo e di geologo che comunque, dopo l'opzione e l'eventuale concorso di cui sopra, risultassero vacanti, saranno messi a concorso, insieme con il posto di allievo geologo, secondo le norme stabilite dagli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 10 marzo 1920.

I posti di geologo capo che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla attuazione del decreto 10 marzo 1920, saranno messi a concorso per titoli fra i geologi che provennero dal R. corpo delle miniere.

Anche in questo caso la Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita come all'art. 2 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1752 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono mantenute in vigore fino a tutto il 30 aprile 1921 le facoltà concesse alle Amministrazioni della guerra e della marina, in deroga alla legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato ed al relativo regolamento, dai Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42, già convertiti in legge dalle leggi 1° aprile 1915, nn. 421 e 425 e prorogati per la durata della guerra con decreto Luogotenenziale, n. 1842 del 31 dicembre 1915, nonchè quelle concesse dal R. decreto 2 maggio 1915, n. 571, da convertirsi in legge, e dai decreti Luogotenenziali 12 agosto 1915, n. 1271 e 6 gennaio 1916, n. 43.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1753 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati dal Parlamento e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi in Italia, nelle colonie o all'estero, dando, altresì, facoltà al Governo del Re di effettuare, nei di-

niti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 44-*bis*. Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'aeronautica civile fino al 30 giugno 1920, lire diecimilioni cinquecentomila (L. 10.500.000).

In diminuzione:

Cap. n. 61-*bis*. Spese per la guerra, lire diecimilioni cinquecentomila (L. 10.500.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1751 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° novembre 1888, n. 5783, che approva il regolamento organico della R. scuola superiore di agricoltura di Milano;

Visto il R. decreto 25 giugno 1914, n. 818, che modifica il precedente decreto;

Visto il R. decreto 7 luglio 1907, n. CCCCLXXX, che approva un nuovo regolamento della R. scuola superiore di agricoltura di Portici;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1904, n. 71, che approva il regolamento del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;

Ritenuto necessario che sia regolata con norme uniformi la nomina dei direttori delle predette scuole fissandone l'indennità, e che sia disciplinata, altresì, la eventuale nomina di un vice-direttore nelle scuole stesse;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I direttori delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici ed il direttore del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia sono nominati con decreto Ministeriale per un triennio fra i professori ordinari e possono essere confermati.

L'indennità di carica è di annue L. 2000.

Art. 2.

Su proposta del direttore, il ministro potrà nominare, a coadiuvarlo, un vice direttore, da scegliersi fra i professori dell'Istituto. La nomina è annuale, e può essere confermata.

Al vice direttore sarà assegnata una indennità annua di L. 1000.

Art. 3.

Le spese relative graveranno sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per il mantenimento degli Istituti considerati dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgoticino (Novara).

SIRE!

Una viva agitazione, manifestatasi recentemente fra la popolazione del comune di Borgoticino contro il sindaco, ha determinato 9 consiglieri comunali a presentare le dimissioni.

I tentativi fatti dal prefetto, a mezzo di un suo commissario, per comporre la crisi sono riusciti vani, e poichè dei 15 consiglieri assegnati per legge altri due erano morti da tempo, la rappresentanza elettiva si è trovata nella impossibilità di funzionare regolarmente.

In tali condizioni, anche per eliminare le cause del malcontento popolare determinatosi contro il sindaco, ed aggravatosi particolarmente per taluni abusi nella gestione annonaria, che vengono allo stesso addebitati, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza dell'8 giugno 1920, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della

legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Borgoticino, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. notaro Giovanni Prandi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, col quale si danno norme per la determinazione del prezzo del citrato di calcio da valere fino a quando non saranno completamente ammortizzate le rimanenze di citrato dei passati esercizi;

Visto il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1920 col quale fu stabilito il prezzo netto che la Camera agrumaria liquiderà ai depositanti di citrato di calcio durante l'esercizio 1920-921;

Decreta:

Il prezzo di vendita del citrato di calcio, base 64 per cento di acido citrico, resta fissato, per la campagna 1920-921, in L. 1000 netto, per quintale.

Il prezzo di vendita dell'agrocotto resta fissato in L. 1,030 per quantità corrispondente ad un quintale di citrato di calcio, base 64 per cento di acido citrico.

Roma, 12 dicembre 1920.

Il ministro per l'industria
ALESSIO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visti i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, e 14 agosto 1920, numero 1234;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1920, n. 366, che ha esteso alle nuove Provincie la tariffa doganale vigente nel Regno;

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364;

Visto il Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 793;

Vista l'autorizzazione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno, in data 12 ottobre 1920, n. 3240 (finanze);

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione dal territorio compreso nella giurisdizione di questo Commissariato generale civile delle cose che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico, compresi i Codici, gli antichi manoscritti, gl'incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio o le cose di interesse numismatico, è soggetta ad una speciale tassa progressiva commisurata sul valore della cosa.

La misura della tassa è la seguente:
sulle prime L. 5000, il 12 per cento;
sulle seconde L. 5000, il 16 per cento;
sulle terze L. 5000, il 20 per cento;
sulle quarte L. 5000, il 24 per cento;
e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 40 0/0 del valore della cosa esportata.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente è indipendente da ogni disposizione che vieti o vincoli l'esportazione delle cose indicate e da ogni altra disposizione doganale.

Dal permesso di esportazione che accompagna la cosa deve risultare il valore sul quale possa essere commisurata la tassa.

Trieste, 17 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visti i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233 e 14 agosto 1920, numero 1234;

Visto il Regio decreto-legge 7 luglio 1920, n. 366 che ha esteso alle nuove Provincie la tariffa doganale vigente nel Regno;

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364;

Visto il Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 793;

Vista l'autorizzazione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno in data 12 ottobre 1920, n. 3240 (finanze);

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione dal territorio compreso nella giurisdizione di questo Commissariato generale civile delle cose che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico, compresi i codici, gli antichi manoscritti, gl'incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose di interesse numismatico, è soggetta ad una speciale tassa progressiva commisurata sul valore della cosa.

La misura della tassa è la seguente:
sulle prime L. 5000, il 12 per cento;
sulle seconde L. 5000, il 16 per cento;
sulle terze L. 5000, il 20 per cento;
sulle quarte L. 5000, il 24 per cento;
e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 40 per cento del valore della cosa esportata.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente è indipendente da ogni disposizione che vieti o vincoli l'esportazione delle cose indicate e da ogni altra disposizione doganale.

Dal permesso di esportazione che accompagna la cosa deve risultare il valore sul quale possa essere commisurata la tassa.

Trento, 17 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
CREDARO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti grand'uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Vista la ordinanza dell'11 giugno 1920 con la quale il Collegio centrale arbitrale pronunciava l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Marano », sito in territorio di Piansano (Roma), della estensione di circa ettari 110 e intestato al sig. ingegnere Simoni Sergio di Andrea;

Visto il ricorso in opposizione prodotto dal su indicato proprietario avverso la detta ordinanza;

Udita la relazione dell'ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termine dell'art. 11 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612, il ricorso è stato notificato alla controparte il giorno 22 luglio 1920 e depositato nella segreteria del Collegio lo stesso giorno 22, corredato della relazione dell'ufficiale giudiziario.

Ritenuto che la pronunzia dell'attribuzione è stata deliberata per essere il terreno suscettivo di importanti trasformazioni culturali, per la sua natura e qualità e stato di coltivazione, cioè di non presentare una vera e propria rotazione agraria, come è prospettato nel piano dell'Opera ed essere sprovvisto di piante arboree ed arbustive, il cui impianto venne eseguito in altri fondi dello stesso Comune, in condizioni non dissimili.

Presa visione del ricorso il quale si limita ad affermare che l'ordinanza ha male apprezzato la suscettività dei terreni e violate le norme di legge trattandosi di terreni non atti ad importanti trasformazioni culturali, facendo riserva di darne dimostrazione nel corso del giudizio.

Ammesse le parti ad un contraddittorio innanzi al Collegio, il proprietario ha verbalmente illustrato le sue eccezioni trascritte in un foglio che consegna e con le quali intende principalmente sostenere che il piano dell'Opera nazionale doveva contenere la dimostrazione del tornaconto della trasformazione culturale.

Nega poi che il terreno sia suscettibile di importanti trasformazioni culturali e invoca nuovamente l'intervento di uno o più periti per l'accertamento dello stato delle cose.

Il Collegio, di fronte alle suindicate deduzioni, e nonostante avesse già in precedenza raccolto attendibili informazioni sulla suscettività dei terreni del comune di Piansano ad importanti trasformazioni culturali, ha disposto che un suo membro procedesse ad un sopraluogo in maniera da eliminare ogni dubbio sul giudizio.

Da tale sopraluogo è risultato che i terreni in genere di Piansano sono adatti per la coltura delle viti e dei fruttiferi, che discretamente vegetano gli olivi, specie nelle zone meglio esposte o più riparate; che i terreni in valle ben si prestano per la medica e che anche quelli in colle si prestano purchè si proceda ad una lavorazione profonda.

Nel caso particolare poi del fondo « Marano », intestato al proprietario in questione, è risultato che il fondo medesimo è in parte contiguo alle quote enfiteutiche bonificate e cioè investito a vigneto, a fruttiferi e ad olivi.

È risultato infine che nonostante le attribuzioni di terreni concessi all'Opera nazionale e già suddivisi in quote, occorrerebbero altre terre per occupare la mano d'opera disponibile.

Il Collegio pertanto considera anzitutto che la possibilità dell'impianto di vigneti e di medicai e della coltura consociata di piante erbacee con quelle arboree ed arbustive rappresenta senza dubbio una importante trasformazione culturale.

E riguardo al tornaconto il Collegio osserva che l'art. 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, non richiede affatto che nel progettato piano di trasformazione si indichi la spesa a cui si va incontro o il reddito ricavabile.

D'altra parte è da notare che lo scopo che, secondo il regolamento, l'Opera nazionale si prefigge non è solo quello di migliorare e bonificare i terreni, ma di addivenire alla loro lottizzazione e conseguente piccola proprietà in mano dei diretti coltivatori. Si comprende perciò che tale forma di sfruttamento dei fondi riduce le spese di coltivazioni rendendo più economico l'esito.

Rimanendo quindi inalterato il titolo per cui venne fatta la richiesta e cioè della suscettività del terreno ad importanti trasformazioni culturali;

PER TALE MOTIVO:

Il Collegio, visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11 e 12 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 8, 11 e 12 del regolamento approvato con decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1612;

Conferma la precedente ordinanza dell'11 giugno 1920 relativa alla attribuzione all'Opera nazionale del fondo « Marano », in territorio di Piansano (Roma), di proprietà del signor Simoni Sergio, come è meglio descritto e specificato sulla richiesta e negli atti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 23 novembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 novembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 3 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

De Luca comm. Ettore, consigliere di Corte di cassazione, membro supplente.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Vista la ordinanza del 24 giugno 1920, con la quale il Collegio centrale arbitrale pronunciava l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bottagone », sito in territorio di

Piansano (Roma), della estensione di ettari 3) circa e intestato ai signori Simoni Concetta di Andrea e Battisti Cruciano fu Giovanni;

Visto il ricorso in opposizione, prodotto dai suindicati proprietari avverso la detta ordinanza;

Udita la relazione dell'ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 11 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612, il ricorso è stato notificato alla controparte il giorno 24 luglio 1920 e depositato nella segreteria del Collegio lo stesso giorno 24, corredato della relazione dell'ufficiale giudiziario.

Ritenuto che la pronunzia dell'attribuzione è stata deliberata per essere il terreno suscettivo di importanti trasformazioni culturali, per la sua natura e qualità e stato di coltivazione, cioè di non presentare una vera e propria rotazione agraria, come è prospettato nel piano dell'Opera, e di essere sprovvisto di piante arboree ed arbustive, il cui impianto venne eseguito in altri fondi dello stesso Comune, in condizioni non dissimili.

Presa visione del ricorso il quale si limita ad affermare che l'ordinanza ha male apprezzato la suscettività dei terreni e violate le norme di legge trattandosi di terreni non atti a importanti trasformazioni culturali, facendo riserva di darne dimostrazione nel corso del giudizio.

Ammesse le parti ad un contradditorio innanzi al Collegio, i proprietari hanno illustrato verbalmente le loro eccezioni trascritte in un foglio che consegnano e con le quali intendono sostenere che il piano dell'Opera nazionale doveva contenere la dimostrazione del tornaconto della trasformazione culturale.

Si lamenta poi che il Collegio non abbia inviato sul posto un apposito perito che constatasse la capacità del terreno alla trasformazione che l'Opera si prefigge.

Il Collegio, di fronte alle suindicate deduzioni, osserva che l'articolo 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, non richiede affatto che nel progettato piano di trasformazione si indichi la spesa a cui si va incontro e il reddito ricavabile.

D'altra parte è da notare che lo scopo che, secondo il regolamento, l'Opera nazionale si prefigge, non è solo quello di migliorare e bonificare i terreni, ma di addivenire alla loro lottizzazione e conseguente piccola proprietà in mano di diretti coltivatori. Si comprende perciò che tale forma di sfruttamento dei fondi riduce le spese di coltivazioni rendendo più economico l'esito.

Il Collegio poi ha potuto rendersi conto dello stato attuale dei terreni e persuadersi della loro suscettività di importanti trasformazioni culturali. Ciò del resto non è, in sostanza, negato dai proprietari i quali ne fanno, più che altro, una questione di tornaconto. Ed in vero già nelle loro prime deduzioni dichiararono di aspettare impazienti che si maturasse l'attuale affitto per riprendere il terreno a conduzione diretta e piantare la parte in collina (cioè metà del fondo) a filari di viti e di olivi ed il rimanente porre a coltura intensiva per la industria delle bestie da latte.

Rimanendo quindi inalterato il titolo per cui venne fatta la richiesta e cioè della suscettività del terreno ad importanti trasformazioni culturali.

PER TALE MOTIVO:

Il Collegio, visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, ed 11 e 12 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 8, 11 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Conferma la precedente ordinanza del 24 giugno 1920 relativa alla attribuzione all'Opera nazionale del fondo « Bottagone », in territorio di Piansano (Roma), di proprietà dei signori Simoni Concetta e Battista Cruciano, come è meglio descritto e specificato nella richiesta e negli atti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 9 novembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — De Luca — Zattini, estensore — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 novembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 3 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

MINISTERO DEL TESORO

Servizio dell'assistenza militare.

ELENCO degli Enti che si occupano dell'assistenza a favore degli ex combattenti più bisognosi, registrati nello speciale libro di questo Ministero (elenco pubblicato nel numero 292 della *Gazzetta ufficiale* dell'11 dicembre, omettendo però le seguenti date di registrazione).

a) Enti registrati in data 19 novembre 1920:

1. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Bagni di Montecatini.
2. Id. id. Solino.
3. Id. id. Mugnano al Cardinale.
4. Id. id. Carassai.
5. Id. id. Montalto.
6. Id. id. Montedinove.
7. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Baiano.
8. Id. id. Poggioreale.
9. Id. id. Force.
10. Id. id. Castignano.
11. Id. id. Monselice.
12. Id. id. Camposampiero.
13. Id. id. Chions.
14. Id. id. Avola.
15. Id. id. Campomaggiore.
16. Id. id. Albano di Lucania.
17. Id. id. Brindisi di Montagna.
18. Id. id. Piacenza.
19. Id. id. Altidona.
20. Id. id. Avella.
21. Id. id. Sciacca.
22. Id. id. Giuliano di Roma.
23. Id. id. Frosolone.
24. Id. id. Reggio Calabria.
25. Id. id. Comitini.
26. Ente morale per l'assistenza degli ex-combattenti di Casacanditella.

b) Enti registrati in data 24 novembre 1920:

27. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Torre dei Passeri.
28. Commissione assistenza combattenti bisognosi di Montenars.
29. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Bernalda.
30. Id. id. Valfabbrica.
31. Id. id. Fermo.
32. Id. id. Tre Mestieri Etneo.
33. Id. id. Buggerru.
34. Id. id. Solarino.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 15 ottobre 1920:

Inga Giovanni, agente nell'Amministrazione provinciale delle impo-

ste dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto 1920, e per la durata di un anno.

Con R. decreto del 14 agosto 1920:

Emmolo Ignazio, agente capo nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° luglio 1920, e per la durata di altri quattro mesi.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

De Vita Francesco, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° ottobre stesso, e per la durata di altri sei mesi.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Bonanno Leonardo, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° ottobre stesso e per la durata di mesi due.

Maccaferri Francesco, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 20 settembre 1920, e per la durata di altri sei mesi.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 16 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	169 01	Berlino	38 80
Londra	99 64	Vienna	7 50
Svizzera	441 625	Praga	32 55
Spagna	372 86	New York	28 54
Oro	395 03		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	76 04	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 83	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Bellisai cav. Agostino, tenente colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Bachi cav. Sansone, colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 2 febbraio 1920:

Marangio cav. Remigio, colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Dezzutti cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Cutri cav. Ferdinando, colonnello medico, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 20 novembre 1920:

Orlando cav. Giacomo, tenente colonnello sussistenza, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 21 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

De Luca cav. Marcello, brigadiere generale, nominato comandante brigata Verona, dal 10 marzo 1920.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Roccalandro cav. Ugo, brigadiere generale. L'aspettativa per infermità non dipendenti da cause di servizio di cui fruì dal 3 maggio al 3 novembre 1920, deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 2 dicembre 1920:

Vallaro cav. Giuseppe, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 13 novembre 1920.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Pasquali Romani, capitano, collocato a riposo per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti, a decorrere dal 1° aprile 1920 ed inscritto nella riserva.

Cujuli Vincenzo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Paolini Mario, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio, dal 16 ottobre 1920.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dalla aspettativa per riduzione di quadri dei seguenti capitani:

Di Iorio Giovanni — Masi Odoardo.

Borra Matteo, capitano. L'anzianità da tenente di complemento del suddetto ufficiale è rettificata e portata dall'8 giugno 1916 al 7 maggio 1916.

Cicconi Pasquale, tenente, in aspettativa per motivi speciali. Richiamato in servizio dal 1° novembre 1920.

Iannelli Monti Attilio, tenente. L'anzianità da tenente di complemento del suddetto ufficiale è rettificata e portata dal 31 agosto 1916 al 7 maggio 1916.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 19) **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	84687	1095 —	Lanza *Angelo*, Luigi e Malvina di Egidio (detto Arturo), minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Lanza Egidio (detto Arturo), tutti sotto la curatela speciale di Beretta Annibale fu Giovanni, domic. a Milano, e quali eredi indivisi del fu Lanza Luigi *quondam* Santino	Lanza *Angela*, Luigi e Malvina di Egidio (detto Arturo), minori, ecc., come contro
5 %	082004	140 —	Marco Cleopatra fu Stefano, *nubile*, domic. a Netrò (Novara); con usufrutto vitalizio a Perin-Ostera Orsola fu Giovanni, vedova di Marco Stefano	Marco Cleopatra fu Stefano, *minore, sotto la curatela del marito Tamagno Clelio*, domic. a Netro (Novara); con usufrutto vitalizio, come contro
3,50 %	564020	140 —	Barolat-*Lovisa* Giovanni Battista fu Giacomo, domic. in Lessolo (Torino)	Barolat-*Luisa* Giovanni Battista fu Giacomo, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1920.

	AL 30 giugno 1920	AL 31 agosto 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	2,479,404,275 31	2,672,358,755 94	+ 192,954,480 63
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	13,262,749,824 46	(1) 14,346,033,719 61	+ 1,083,283,895 15
Insieme	15,742,154,099 77	17,018,392,475 55	+ 1,276,238,375 78
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	31,590,262,827 47	33,077,467,308 85	— 1,487,204,481 38
Situazione del Tesoro	— 15,848,108,727 70	— 16,059,074,833 30	— 210,966,105 60

(1) In questa somma sono comprese L. 161,031,115. depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 187,677,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1919-920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	426,390,392 26	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	2,053,013,883 05	2,479,404,275 31

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	1,117,355,617 57	745,632,287 58	1,862,987,905 15	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	686 35	23,345 12	24,031 47	
	» III. - Movimento di capitali	59,087,699 80	58,066,348 74	117,154,048 54	
	» IV. - Partite di giro	13,420,101 13	4,659,653 36	18,079,754 49	
		1,189,864,104 85	808,381,634 80	1,998,245,739 65	1,998,245,739 65
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milti	1,376,052,566 65	1,641,165,750 40	3,017,218,317 05	
	Vaglia del Tesoro	1,585,889,344 62	2,163,725,103 67	3,749,615,448 29	
	Banche - Conto anticipazioni statutario	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	50,000,000 —	5,000,000 —	55,000,000 —	
	Aministr. del debito pubblico in c. c. infrutt.	7,700 —	—	7,700 —	
	Aministr. del Fondo culto in c. c. infruttifero	2,336,441 14	1,700,000 —	4,036,441 14	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	277,000,000 —	43,000,000 —	320,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	12,100,000 —	12,100,000 —	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	378,293,341 87	265,522,236 01	643,815,577 88	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	181,640,686 96	239,137,497 46	420,778,184 42	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	2,755,000 —	5,000,000 —	7,755,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	345,200,899 63	104,491,544 88	449,692,444 51	
		4,199,175,980 87	4,480,843,132 42	8,680,019,113 29	8,680,019,113 29
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	157,905,232 93	126,798,301 78	674,703,534 71	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9,	—	927,840 —	927,840 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1239	—	—	—	
		547,905,232 93	127,726,141 78	675,631,374 71	675,631,374 71
				Totale	13,833,300,502 96

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 AGOSTO 1920 — AVERE

b) Fondo di cassa al 31 agosto 1920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	505,002,261 33	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	2,167,356,494 61	2,672,358,755 94

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,078,496,666 27	996,654,829 35	2,075,151,495 62	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	683,091 03	1,102,439 65	1,785,530 68	
	» III. - Movimento di capitali	109,381,008 93	3,520,428 47	112,901,437 40	
	» IV. - Partite di giro	3,821,992 89	15,550,919 80	19,372,912 69	
		1,192,382,759 12	1,016,828,317 27	2,209,211,376 39	2,209,211,376 39
Decreti di scarico		—	468 86	468 86	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	468 86	468 86	468 86
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,046,998,068 50	1,124,665,052 85	2,171,663,121 35	
	Vaglia del Tesoro	1,608,505,898 90	1,677,115,408 91	3,285,621,307 81	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Aministr. del debito pubblico in c. c. infrutt.	5,322,698 05	52,843,790 97	58,166,489 02	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero.	50,000,000 —	94,000,000 —	144,000,000 —	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	3,800,000 —	5,102,547 69	8,902,547 69	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	397,021,111 28	502,878,786 38	899,899,897 66	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	153,372,476 63	242,630,273 02	396,002,749 65	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro.	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	927,840 —	927,840 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	181,698,021 —	45,932,657 73	227,630,678 73	
		3,446,718,274 36	3,746,096,357 55	7,192,814,631 91	7,192,814,631 91
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	2,075,000 —	5,000,000 —	7,075,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	51,260,647 97	264,778,592 21	316,039,240 18	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2,638,620 36	4,122,608 24	6,761,228 60	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	83,256,121 91	90,601,6[illegible]1 49	178,857,723 49	
	Altre Amminist. per pagamenti da rimborsare	677,713 35	610,688 30	1,288,401 65	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	888,611,246 31	352,282,429 72	1,240,893,676 03	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	8,000,000 —	8,000,000 —	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		1,033,519,349 90	725,395,919 96	1,758,915,269 86	1,758,915,269 86
				Totale	13,833,302,562 96

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 161,081,115 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 187,677,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1920	Al 31 agosto 1920
Buoni del Tesoro ordinari o per forniture militari	(1) 14,103,622,650 56	(1) 14,948,577,846 26
Vaglia del Tesoro	655,362,885 94	1,119,857,026 42
Banche — Conto anticipazioni statutarie	6,335,000,000 —	6,335,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40,050,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	661,950,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	509,000,000 —	564,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	880,594,605 18	822,435,816 16
Id. del Fondo culto id. id.	14,231,153 06	18,267,594 20
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	883,608,082 86	1,059,608,082 86
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13,105,320 22	13,105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,532,519 66	5,729,971 97
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,089,420,513 04	2,833,336,193 26
Incassi da regolare	1,238,671,278 31	1,263,446,713 08
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	3,263,465 —	2,335,565 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Buoni di Cassa	268,602,000 —	276,357,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700,000,000 —	700,000,000 —
Cassieri militari	5,338,130 44	5,338,130 14
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	23,146,000 —	23,146,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	296,364,283 20	518,426,048 98
Totale	31,593,262,827 47	33,077,467,308 85

(1) In questa cifra sono ancora compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile per la somma di L. 5,578,400,000.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1920	Al 31 agosto 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa . .	180,602,000 —	187,677,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45,000,000 —	45,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione	797,316,000 —	797,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	252,204,313 33	568,243,553 51
Id. del Fondo pel culto id. id.	36,021,294 64	42,782,523 24
Cassa depositi e prestiti	805,137,876 78	983,995,600 18
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	342,611,329 26	342,611,329 26
Amministrazioni varie	194,023,865,69	195,312,267 34
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10.000.000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	22,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	33,446,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138) .	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	9,971,741,858 48	,365,206,650 32
Diversi	235,874,856 36	328,606,205 84
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	3,263,405 —	2,335,565 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287) . . .	40,000,000 —	50,000,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	30,000,000 —	38,000,000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90,000,000 —	90,000,000 —
Totale	13,262,749,824 46	14,346,033,719 61

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 agosto 1920 ascendeva a L. 53,702,979.80;

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 1,032,981,968.76.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese agosto 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1920-921 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di agosto 1920	Mese di agosto 1919	DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1920 a tutto agosto 1920	Da luglio 1919 a tutto agosto 1919	DIFFERENZA nel 1920
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	801,835 98	869,258,57	— 67,422 59	2,139,818 60	3,481,620 55	— 1,344,801 95
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	41,444,656 66	43,370,107 34	— 1,925,450 68	42,679,322 24	44,152,847 58	— 3) 1,473,525 34
Redditi di R. M. e vari	115,983,385 98	93,347,552 26	+ 22,635,833 72	121,833,370 28	98,668,724 37	+ 2) 23,164,645 91
Contributo centesimo guerra	20,324,055 97	67,956,185 04	— 47,632,129 67	21,872,574 56	72,377,173 39	— 3) 50,504,598 83
Extraprofitti di guerra	241,719,877 28	156,492,029 55	+ 85,227,847 70	256,249,552 35	156,882,071 92	+ 2) 99,367,480 43
Contributo straord. di guerra	3,469,989 38	4,512,096 21	— 1,042,106 83	3,485,563 23	4,513,159 09	— 3) 1,027,595 86
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	100,905,019 56	68,679,072 58	+ 32,225,947 —	296,332,821 19	189,489,829 69	+ 2) 106,842,991 50
Prodotto del movimento a G. e P. V.	20,453,688 16	18,504,367 77	+ 1,949,320 39	21,030,966 15	19,187,685 57	+ 2) 1,843,28[illegible] 58
Diritti delle Legazionie dei Consolati all'estero	—	2,550 —	— 2,550 —	282 12	2,550 —	— 2,267 88
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbricaz. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	45,002,799 64	27,094,612 28	+ 17,908,187 36	94,166,313 36	48,838,102 13	+ 2) 45,328,211 23
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	37,035,131 94	21,942,228 74	+ 15,092,903 20	70,684,829 56	41,821,289 76	+ 2) 28,863,539 80
Dazio sull'importazione del grano.	163 20	—	+ 163 20	1,941 75	1 50	+ 1,940 25
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	10,048,000 14	5,449,246 25	+ 4,598,753 89	26,336,603 83	11,547,875 45	+ 2) 14,788,723 38
Privative:						
Tabacchi	196,225,895 21	111,655,433 89	+ 84,570,461 32	363,137,949 04	230,048,751 29	+ 2) 133,089,197 75
Sali	10,547,660 40	9,626,007 92	+ 921,652 48	21,176,323 88	18,952,552 22	+ 2) 2,2[illegible],771 66
Fiammiferi e carte da giuoco	12,449,983 14	8,430,397 33	+ 4,019,585 81	23,116,648 17	16,457,401 37	+ 2) 6,659,246 80
Chinino	556,936 92	550,856 77	+ 6,080 15	1,595,933 59	607,432 17	+ 988,501 42
Lotto	20,644,722 96	13,141,366 40	+ 7,503,356 56	32,870,214 14	21,233,319 65	+ 2) 11,636,894 49
Monopoli commerciali	18,230,177 24	—	+ 18,230,177 24	48,945,729 77	—	+ 48,945,729 77
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	22,987,263 60	17,643,497 97	+ 5,343,765 63	41,568,147 42	33,936,029 63	+ 7,632,117 79
Telegrafi	9,391,423 75	5,785,693 40	+ 3,605,730 35	9,496,438 39	6,113,842 29	+ 3,382,596 10
Telefoni	5,714,014 16	1,553,393 74	+ 4,160,621 42	11,133,487 22	6,024,840 23	+ 5,108,646 99
Servizi diversi	3,431,360 94	2,633,317 17	+ 798,043 77	8,968,990 60	6,403,993 90	+ 2,564,996 70
				5,188,076 50		
Rimborsi e concorsi nelle spese	3,117,297 76	5,789,161 31	— 2,671,863 55		6,842,912 29	— 1,654,835 79
Entrate diverse	86,009,645 33	73,428,614 92	+ 12,581,030 41	148,590,397 11	116,069,189 69	+ 32,521,207 42
Totale *Entrata ordinaria*	1,026,494,985 30	758,457,047 02	+ 268,037,938 28	1,672,602,295 05	1,153,656,195 73	+ 518,946,099 32
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*:						
Rimborsi e concorsi nelle spese	254,092 81	280,130 85	— 26,038 04	272,898 99	381,250 42	— 138,351 43
Entrate diverse	90,506,106 65	143,674,139 55	— 53,168,032 90	189,984,912 10	251,041,884 68	— 61,056,972 58
Capitoli aggiunti per resti attivi	100,432 81	84,226 42	+ 16,206 39	127,799 01	130,634 89	— 2,835 88
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	686 35	25,129 65	— 24,443 30	24,031 47	33,640 65	— 9,609 18
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	90,977 12	2,362,020 20	— 2,271,043 08	163,568 14	2,692,610 50	— 2,529,042 36
Accensione di debiti	54,303,084 75	276,255,211 72	— 221,952,126 97	108,727,541 30	621,334,345 30	— 512,606,804 —
Riscossione di crediti	39,441 86	6,440 06	+ 33,001 80	89,031 60	9,523 60	+ 79,508 —
Rimborso di somme antic. dal Tesoro	224,444 34	209,094 71	+ 15,349 63	297,691 86	769,619 47	— 471,927 61
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Antcipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	40,000 —	— 40,000 —	—	75,000 —	— 75,000 —
Partite che si compensano nella spesa	930,861 97	3,168,848 72	— 2,237,986 75	1,692,824 57	3,758,409 43	— 2,065,584 86
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—		—	—
Prelevamenti da fondi speciali	2,313,500 —	15,000 —	+ 2,298,500 —	4,445,907 20	724,215 58	+ 3,721,691 62
Ricuperi diversi	928,778 22	147,267 56	+ 781,510 66	1,400,872 33	212,004 27	+ 1,188,868 06
Capitoli aggiunti per resti attivi	256,611 54	909,000 —	— 652,388 46	336,611 54	1,219,617 12	— 883,005 58
Totale *Entrata straordinaria*	149,949,018 42	427,176,509 44	— 277,227,491 02	307,563,690 11	882,383,755 91	— 574,819,065 80
CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*	13,420,401 13	10,618,037 03	+ 2,802,064 10	18,079,754 49	13,497,072 74	+ 4,582,681 75
	1,189,864,404 85	1,196,251,593 49	— 6,387,488 64	1,998,245,739 65	2,049,536,024 38	— 51,290,284 73

(1) Di cui L. 42.018.393,27 per alienazione buoni poliennali, e L. 12.284.666,33 per versamenti in conto VI Prestito nazionale. Non figurano ancora, tra le accensioni di debiti alcuni prestiti minori verso Stati esteri per L. 150,000,000 circa, nè gl'interessi passivi sul prestito del Governo degli Stati Uniti, essendo tuttora in corso di regolazione contabile.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1920 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1920-921 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di agosto 1920	Mese di agosto 1919		DIFFERENZA nel 1920	Da luglio 1919 a tutto agosto 1920	Da luglio 1918 a tutto agosto 1919		DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro e servizi per la l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . . .	253,182,265 66	132,940,350 37	+	120,241,915 29	492,078,069 69	269,036,401 07	+	223,041,668 62
Id. delle finanze	81,719,014 51	50,007,138 54	+	31,711,875 97	119,238,587 34	71,024,231 18	+	48,214,356 16
Id. di giustizia e culti . . .	10,876,210 34	7,141,687 07	+	3,734,523 27	22,379,539 02	13,055,356 20	+	9,324.182 82
Id. degli affari esteri	606,847 41	2,706,585 96	—	2,099,738 55	3,851,255 02	4,906,159 50	—	1,054,904 48
Id. dell'istruzione pubblica. .	44,035,289 27	20,246,639 87	+	23,788,649 40	148,045,256 54	169,469,009 22	+	38,576,247 32
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	46,840,197 86	36,941,234 64	+	9,898,963 22	123,229,524 28	76,829,185 99	+	46,400,338 29
Id. dei lavori pubblici	43,532,195 63	23,909,924 86	+	19,622,270 77	68,263,330 —	47,041,263 42	+	21,222,066 58
Id. delle poste e dei telegrafi	42,588,019 83	27,409,287 31	+	15,178,732 52	64,359,966 12	40,779,360 59	+	23,580,605 53
Id. della guerra e delle armi e munizioni	419,908,161 01	839,895,767 16	—	419,987,606 15	777,242,870 72	1,456,933,004 01	—	679,690,133 29
Id. della marina	93,973,424 71	91,510,464 61	+	2,462,960 10	110,129,115 60	128,073,489 01	—	17,944,373 41
Id. delle colonie	100,782,452 65	383,124 13	+	100,399,328 52	178,512,114 20	149,596,661 38	+	28,915,452 82
Id. dell'agricoltura	6,517,549 47	2,933,861 06	+	3,583,688 41	8,478,893 69	7,775,102 55	+	703,791 14
Id. industria e commercio .	23,917,761 18	30,457,528 53	—	6,539,767 35	56,843,029 86	34,548,474 93	+	22,294,554 93
Id. lavoro	—	—		—	—	—		—
Id. Terre liberate	23,903,369 59	23,452,178 59	+	451,191 —	36,559,824 31	44,645,751 47	—	8,085,927 16
Totale pagamenti di bilancio .	1,192,382,759 12	1,289,935,772 70	—	97,553,013 58	2,209,211,376 39	2,453,713,450 52	—	244,502,074 13
Decreti di scarico	—	—		—	468 86	—	+	468 86
Decreti prelevamento fondi	—	—		—	—	—		—
Totale pagamenti . . .	1,192,382,759 12	1,289,935,772 70	—	97,553,013 58	2,209,211,845 25	2,453,713,450 52	—	244,501,605 27

(2) Maggiori accertamenti.
(3) Minori versamenti.

Roma, 20 settembre 1920.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio annuo di L. 8000, alle cattedre seguenti, nelle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici:

R. Scuola superiore di agricoltura di Milano:

1° cattedra di bachicoltura e zoologia agraria.

R. Scuola superiore di agricoltura di Portici:

1° cattedra di botanica (generale, sistematica ed agraria);

2° cattedra di industrie agrarie.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda, in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 gennaio 1921, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate, in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

2

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Decreta:

È aperto il concorso per i seguenti posti presso le RR. stazioni di prova agrarie e speciali sotto indicate:

R. stazione agraria sperimentale di Modena:

1° un posto per vice direttore, con lo stipendio di L. 7000, oltre le indennità caro viveri;

2° un posto di assistente, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno:

3° un posto di assistente, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

Lo stipendio del vice direttore sarà accresciuto fino a L. 10,000, con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno; e quello di assistente si accrescerà fino a L. 7000, con quattro aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Div. IV), non più tardi del 15 febbraio 1921. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupano le singole stazioni.

I concorrenti dovranno inoltre presentare:

la laurea in scienze agrarie, in chimica o in scienze naturali, per il posto di cui al n. 1;

la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, per i posti di cui al n. 2 e al n. 3.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex-combattenti, dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale con la qualità di straordinari, con cui rimarranno un biennio; trascorso il quale, in seguito ad ispezione Ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio con decreto Reale, oppure dispensati.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione ed il primo dei quattro aumenti quinquennali decorre dalla nomina definitiva.

Il concorso è per esami e per titoli. I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma presso il Ministero per l'agricoltura nella prima quindicina di marzo 1921.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Al vice direttore ed agli assistenti, di nuova nomina, delle stazioni surricordate, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Le domande di ammissione ai presenti concorsi e i documenti che le corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione delle autorità politica e giudiziaria; e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore al 1° dicembre 1920.

Roma, 16 novembre 1920

Il ministro
MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.